

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata




IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1620 del 11 LUG. 2016

STRUTTURA PROPONENTE:
U.O.C. RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Concessione aspettativa senza assegni dipendente Gianfranca Gravè

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,

dal 17 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Direzione Affari Generali, Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Schinà

11 LUG. 2016

IL RESPONSABILE STRUTTURA

Avv. Giovanni Tojomeo



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 11 LUG. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della UOC Risorse Umane che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA l'istanza presentata in data 27/06/2016 dalla dipendente sig.ra Gravè Gianfranca, assistente amministrativo a tempo indeterminato presso la segreteria invalidi civili di Ragusa, con la quale chiede la concessione di aspettativa senza assegni per motivi personali per il periodo 01/08/2016 – 12/08/2016;

VISTO l'art. 12 del CCNL integrativo del 20/09/2011, ove al comma 1 prevede che al dipendente a tempo indeterminato è concessa, a domanda, aspettativa per la durata complessiva di mesi dodici nel triennio per esigenze di famiglia o personali senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità;

PRESO ATTO che la stessa, pur avendo già usufruito di periodi di aspettativa senza assegni nell'ultimo triennio, non ha oltrepassato la durata complessiva sopra prevista;

CHE al comma 4 è previsto che tale aspettativa è fruibile anche frazionatamente e non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 01/09/95;

VISTO il parere favorevole del coordinatore del suddetto ufficio;

RITENUTO, ai sensi di quanto sopra previsto, di accogliere l'istanza presentata dalla dipendente sig.ra Gravè Gianfranca e di concedere alla stessa un periodo di aspettativa senza assegni per il periodo 01/08/2016 – 12/08/2016;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e qui si intendono ripetuti e trascritti:

- ACCOGLIERE l'istanza presentata dalla dipendente a tempo indeterminato sig.ra Gravè Gianfranca, assistente amministrativo.
- CONCEDERE alla stessa un periodo di aspettativa senza assegni per il periodo 01/08/2016 – 12/08/2016, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del CCNL integrativo del 20/09/2011.
- PRECISARE che per tutto il periodo di aspettativa concessa il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione e il periodo di sospensione è interruttivo dell'anzianità di servizio e di quella contributiva.

